

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6778 del 19/12/2017	
Oggetto	RN10T0053_11RN01_SOMIES CONCESSIONE	RINNOVO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6945 del 15/12/2017	
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni	
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI	

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente (DGR nn. 350/2003, 144/2009, 1877/2011);
- il Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e il Piano per il Rischio idrogeologico adottato con delibera n. 1/3 del 27 aprile 2016;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del

26/09/2017 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna n. 4158 del 13/04/2011 con la quale è stata rilasciata fino al 14/08/2011 alla Società SO.MI.ES. società mineraria estrattiva s.r.l., P.IVA 00267450104, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 6.500 del torrente Mazzocco nel Comune di San Leo (RN), ad uso di deposito di materiale argilloso, individuata al foglio 7 mappale 599 e al foglio 11 mappali 425 e 426 nel Comune di San Leo (RN);

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 01/08/2011 e assunta a prot. n. PG.2011.199057 del giorno 11/08/2011 la Società SO.MI.ES. società mineraria estrattiva s.r.l. P.IVA 00267450104 sede legale in Via Eridania n. 8/8 Comune di Genova (GE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale assentita con determina n. 4158 del 13/04/2011 dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna con ampliamento dell'occupazione dell'area demaniale da mq. 6.500 a mq. 7.781 ad uso piazzale di servizio per attività produttiva - lavorazione inerti (pratica RN10T0053 - 10 Mazzocco);

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 133 del 17/06/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2017/0012290 del 17/11/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che l'area rientra nelle zone di tutela di cui al capo VII - Polizie delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" previsto all'art. 93 e segg.;

- l'area demaniale in questione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica come cartografata dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico);

- l'area demaniale in questione risulta a campagna della strada ad uso pubblico realizzata in fregio al ciglio di sponda;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 7.781 del torrente Mazzocco nel comune di San Leo (RN), ad uso piazzale di servizio per attività produttiva - lavorazione inerti, individuata al foglio 7 mappale 599 e al foglio 11 mappali 425 e 426 del Comune di San Leo (RN), possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 3.553,64

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 14/12/2017, registrato al protocollo PGDG/2017/0013581;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
  - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
  - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 3.553,64;
  - c) l'importo di € 341,14 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla SO.MI.ES. società mineraria estrattiva s.r.l., P.IVA 00267450104, sede legale in Via Eridania n. 8/8 Comune di Genova (GE), la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, di occupazione di area demaniale di mq. 7.781 del Torrente Mazzocco nel comune di San Leo (RN), ad uso piazzale di servizio per attività produttiva - lavorazione inerti, individuata al foglio 7 mappale 599 e al foglio 11 mappali 425 e 426 del Comune di San Leo (RN), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2022;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 3.553,64 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;

6. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
7. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN IT-94-H-07601-02400-001018766707 intestati a Regione Emilia Romagna;
8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 3.553,64 pari all'annualità del canone 2017, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 3.212,50 è stato integrato per adeguarlo al canone 2017 col versamento di € 341,14. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art.51 della legge regionale 22/12/2009 n.24;
10. di stabilire che il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione e che la registrazione è a carico del concessionario;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
14. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.
15. di precisare inoltre:
  - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
  - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

-che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

16. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
17. di notificare il presente atto via PEC al concessionario Sig. Baffoni Giuseppe in qualità di Amministratore unico della Ditta SO.MI.ES. società mineraria estrattiva s.r.l.

Il Responsabile  
Unità specialistica Progetto Demanio  
Avv. Donatella Eleonora Bandoli  
*(originale firmato digitalmente)*

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di **SO.MI.ES. società mineraria estrattiva s.r.l., Part. I.V.A. 00267450104** con sede legale in via Eridania 8/8 - 16151 Genova (GE)

(Pratica SISTEB n. RN10T0053/11RN901)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Mazzocco di mq. 7.781 da destinare ad uso piazzale di servizio per attività produttiva - lavorazione inerti, sita nel comune di San Leo (RN), in loc. Pianacci.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (tavola unica datata 01/08/2011) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

### **Articolo 2**

#### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 3.553,64

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. l'importo del deposito cauzionale costituito in € 3.212,50 in relazione al rilascio della citata concessione n. 4158/2011 è stato integrato fino alla concorrenza di € 3.553,64 col versamento

di € 341,14; L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

k. Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica, come cartografata dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico), sono valide le seguenti prescrizioni: **al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento dei liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti e anticrittogamici.**

#### Articolo 5

#### CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

#### DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO n. 3682 del 14/11/2017

Il Nulla Osta Idraulico PGDG/2017/0012290 del 14/11/2017 rilasciato da Servizio Area Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile pone le seguenti prescrizioni:

1. "la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di concessione demaniale fissata da ARPAE;
2. sono a carico del concessionario l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti la richiesta di concessione quali la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale nonché il preciso posizionamento dell'area sulla cartografica catastale. Il concessionario è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
3. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

4. La manutenzione e la pulizia dell'area demaniale in questione sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;
5. Si rimanda all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - ARPAE - le prescrizioni valide per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) e per le quali sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.;
6. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per le porzioni di fabbricati edificati sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio."

#### **Articolo 6**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 7**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub concessione a terzi.

#### **Articolo 8**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate

dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Luogo e data:

---

Per accettazione:

---

(Baffoni Giuseppe)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**